

2020



News Letter

Roma, 15 settembre 2020

A tutti gli Spedizionieri doganali

Si allega la Newsletter N° 13-2020 del 15 settembre 2020.

Tra gli argomenti trattati:

- *Accordo di Libero Scambio UE-Vietnam, indicazioni e modalità applicative in materia di origine delle merci*
- *Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merce alla rinfusa.*
- *Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali: aggiornamento procedure.*
- *Aggiornamenti tracciati record telematizzazione accise – ambiente di prova.*
- *Invio di beni presso deposito situato in altro Stato membro senza vendita contestuale.*
- *Plafond IVA, ulteriori chiarimenti.*
- *Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento del bene.*
- *Provvedimenti europei*

Ricordiamo che la nuova newsletter è pubblicata sul sito del Consiglio Nazionale degli spedizionieri doganali (www.cnsd.it.)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI SPEDIZIONIERI DOGANALI

NEWSLETTER DI INFORMAZIONE
PROFESSIONALE PER GLI SPEDIZIONIERI
DOGANALI

a cura del Consiglio Nazionale degli Spedizionieri
Doganali

INDICE

Introduzione	1
Osservatorio Doganale	
Accordo di Libero Scambio UE-Vietnam, indicazioni e modalità applicative in materia di origine delle merci.	2
Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merce alla rinfusa.	4
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali: aggiornamento procedure.	5
Aggiornamenti tracciati record telematizzazione accise – ambiente di prova.	6
Invio di beni presso deposito situato in altro Stato membro senza vendita contestuale.	7
Plafond IVA, ulteriori chiarimenti.	7
Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento del bene	8
Provvedimenti europei	9

Osservatorio Doganale



Accordo di Libero Scambio UE-Vietnam, indicazioni e modalità applicative in materia di origine delle merci.

Con la circolare N. 27 del 20 agosto 2020, l'Agenzia delle Dogane ricorda che l'Accordo di Libero Scambio (ALS) tra UE e la Repubblica socialista del Vietnam, sottoscritto il 30 giugno 2019, è entrato in vigore il 1° agosto 2020. Si tratta del secondo accordo sottoscritto con un paese dell'Asia sudorientale, dopo quello con Singapore, entrato in vigore poco meno di un anno fa, il 21 novembre 2019. L'ALS prevede la soppressione quasi totale (99%) dei dazi doganali tra le due parti. Il 65% dei dazi sulle esportazioni dell'UE in Vietnam è stato immediatamente soppresso con l'entrata in vigore dell'accordo, mentre il resto sarà eliminato progressivamente in un periodo di 10 anni. Le esportazioni vietnamite verso l'UE hanno beneficiato della cancellazione del 71% dei dazi con l'entrata in vigore dell'accordo, mentre il resto sarà eliminato progressivamente nei prossimi 7 anni. L'ALS ridurrà inoltre molti degli ostacoli non tariffari oggi presenti negli scambi con il Vietnam e aprirà alle

imprese dell'UE i mercati dei servizi e degli appalti pubblici nel Vietnam. Le imprese italiane potranno beneficiare di questo accordo, tenuto conto che le esportazioni italiane verso il Vietnam ammontano attualmente a circa 1.300 mln di euro all'anno (principalmente macchinari e prodotti farmaceutici), a fronte di importazioni in Italia per circa 2.500 mln di euro all'anno³.

Il Protocollo I dell'ALS è dedicato alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa. Sulle procedure dell'origine la Commissione UE ha fornito inoltre specifiche indicazioni con delle linee guida, pubblicate sul sito della TAXUD, che chiariscono la portata di alcune disposizioni presenti nell'accordo (https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/evfta-guidance.pdf).

Preliminarmente, la circolare chiarisce la relazione tra le disposizioni relative al Sistema delle Preferenze Generalizzate (SPG), di cui il Vietnam ancora beneficia, e quelle contenute nell'ALS. A tale riguardo le linee guida della Commissione evidenziano che il Vietnam continuerà a beneficiare del SPG fino al 31 dicembre 2022. Fino a questa data pertanto, ALS e SPG coesisteranno, per cui gli esportatori e gli importatori potranno decidere quale accordo utilizzare con l'avvertenza che occorrerà applicare coerentemente sia le regole di origine sia le prove dell'origine corrispondenti. Il che significa che nell'UE un importatore non potrà dunque richiedere il beneficio del SPG utilizzando una prova dell'origine stabilita dall'ALS, così come un importatore non potrà richiedere il vantaggio dell'ALS utilizzando una prova dell'origine stabilita dal SPG.

Per quanto riguarda invece i dazi, per i primi 7 anni di applicazione dell'Accordo è previsto che, quando un importatore

nell'UE presenta una richiesta di trattamento tariffario preferenziale nel contesto dell'ALS, è comunque applicabile la tariffa SPG qualora quest'ultima sia più favorevole. Nella scelta tra SPG ed ALS occorre altresì tener conto che, in caso di transito della merce vietnamita dalla/verso Norvegia o Svizzera, non potrà darsi luogo alla sostituzione della prova dell'origine prevista dalle disposizioni SPG.

Per le importazioni dal Vietnam in ambito SPG le prove possono essere ancora costituite dal FORM A fino alla conclusione del periodo previsto per l'adeguamento al sistema REX, che avverrà il 31 dicembre 2020. Fino a tale data le importazioni dal Vietnam, in ambito SPG, potranno quindi essere accompagnate da un certificato FORM A o in alternativa dall'attestazione di origine resa da esportatori registrati al sistema REX. Al termine del periodo transitorio, a meno eventuali ulteriori proroghe, in ambito SPG potrà essere accettata solo l'attestazione di origine e non più il FORM A.

Ulteriori chiarimenti sono dettati con riguardo alle disposizioni necessarie a determinare il carattere originario dei prodotti, essenziale per poter beneficiare delle agevolazioni daziarie. In particolare, la circolare ricorda che l'origine viene determinata in base ai due distinti criteri (art. 2):

- prodotti interamente ottenuti (individuati dall'art. 5)
- prodotti sufficientemente trasformati (l'elenco delle lavorazioni o trasformazioni richieste è contenuto nell'Allegato II del Protocollo I).

L'elenco delle trasformazioni insufficienti, che non contribuiscono mai a determinare l'origine dei prodotti, è invece contenuto nell'art. 6, mentre specifiche disposizioni riguardano gli accessori (art. 8), gli assortimenti (art. 9) e gli elementi neutri (art. 10).

L'accordo prevede altresì, all'art. 3, l'applicabilità del cumulo bilaterale, per cui "sono considerati originari di una parte i prodotti ottenuti nella parte esportatrice incorporando materiali originari dell'altra parte, purché le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte esportatrice consistano in operazioni più complesse di quelle" insufficienti. Altre forme di cumulo, previste dallo stesso art. 3 a vantaggio di alcune specifiche merci solo dal lato del Vietnam, non sono applicabili, come indicato nelle linee guida dell'accordo.

In linea con gli ultimi accordi sottoscritti dall'Unione, è prevista la separazione contabile per i materiali fungibili, possibile previa autorizzazione da parte delle autorità competenti e sulla base di principi contabili generali in vigore nell'Unione o in Vietnam (art. 11).

L'art. 13 prevede una regola di non alterazione, che rappresenta una moderna alternativa al trasporto diretto, ed indica i mezzi attraverso cui la stessa può essere dimostrata nel caso in cui la merce sia transitata attraverso paesi terzi o ivi sia stata immagazzinata prima dell'importazione.

Infine, in relazione alle prove dell'origine, la circolare precisa che per i prodotti UE esportati in Vietnam la prova dell'origine può essere fornita solo attraverso l'attestazione di origine rilasciata da qualsiasi esportatore se la spedizione non supera il valore di euro 6.000, o, se di importo superiore ad euro 6.000, dall'esportatore registrato al sistema REX. Gli esportatori che siano già in possesso del numero REX non dovranno fare una nuova richiesta, in quanto il numero è unico ed è utilizzabile per tutti gli accordi in cui è previsto il REX (UE-Canada, UE-Giappone, SPG). Il numero REX può inoltre essere utilizzato per esportare i prodotti da qualsiasi Stato membro e non solo da quello

in cui lo stesso è stato assegnato. Il testo dell'attestazione è indicato nella circolare in commento, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli.

↳ La documentazione relativa è disponibile al seguente [link](#)



Estensione della procedura di sdoganamento in mare a navi che trasportano merce alla rinfusa.

Con la circolare N. 31 del 4 settembre 2020 ed il correlato avviso recante stessa data, l'Agenzia delle Dogane comunica che al fine di facilitare le possibilità di accesso allo sdoganamento in mare, è stata estesa la procedura di pre-clearing (sdoganamento in mare) anche a navi mono clienti che trasportano merci alla rinfusa.

Lo sdoganamento in mare si applica alle spedizioni di merci containerizzate, alle navi "car-carrier" e merci alla rinfusa mono cliente diverse da quelle sottoposte ad accisa ai sensi del D.Lgs. n. 504/95 e successive modifiche e integrazioni, effettuate in procedura ordinaria secondo quanto stabilito al riguardo dalla nota prot. n. 53187/RU del 05/05/2015 (Disciplinare quadro).

Restano valide le procedure e gli obblighi derivanti dall'applicazione delle istruzioni impartite con il già citato Disciplinare Quadro sullo sdoganamento in mare, non modificate dalla presente.

La circolare annuncia l'avvio di una sperimentazione operativa della durata di 6 mesi da effettuarsi presso i principali porti nazionali. L'Ufficio delle dogane competente sull'area portuale provvederà ad emanare un apposito nuovo disciplinare di servizio, utilizzando come modello quello allegato alla circolare in commento, al fine di impartire le disposizioni attuative delle istruzioni contenute nella stessa, in considerazione della realtà organizzativa locale.

Il disciplinare di servizio prodotto dovrà accuratamente descrivere tutte le fasi del processo di sdoganamento integrando all'occorrenza il modello allegato.

↳ La documentazione relativa è disponibile al seguente [link](#)



Tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali: aggiornamento procedure..

Con la circolare n. 32 del 8 settembre 2020 ed il connesso avviso recante stessad data, l'Agenzia delle Dogane informa che in G.U.U.E. serie L, n. 247 del 21 agosto 2020, è stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del Regolamento di Esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale (DPI) da parte delle autorità doganali.

Con l'entrata in vigore, il 15 settembre 2020, del Regolamento n. 2020/1209 diventerà obbligatoria l'indicazione del codice EORI sia nei formulari di richiesta di intervento alle autorità doganali, in relazione a merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale, che nei formulari per la richiesta di proroga del periodo durante il quale le autorità doganali devono intervenire. Tale obbligo vale sia per i soggetti richiedenti l'intervento doganale a tutela dei propri diritti, che per i loro rappresentanti, indipendentemente dal fatto che gli uni o gli altri facciano o meno operazioni doganali stricto sensu o siano stabiliti nel territorio dell'Unione Europea.

La richiesta di attribuzione del codice EORI può essere presentata presso un qualsiasi Ufficio delle Dogane dell'Agenzia delle Dogane. Viene inoltre evidenziato che dall'entrata in vigore del Reg. (UE) n. 2020/1209, al fine di migliorare l'analisi dei dati sulle violazioni dei DPI, la comprensione dei fenomeni fraudolenti nonché la loro portata geografica, la Commissione Europea, su mandato degli Stati membri, invierà all'Ufficio Europeo per la Proprietà Intellettuale (EUIPO), oltre ai dati sulle violazioni, anche i dati personali

dei destinatari delle decisioni in base alle quali le Autorità doganali intervengono a tutela dei DPI. La Commissione Europea ha, pertanto, provveduto ad integrare l'informativa sul trattamento dei dati personali presente nei formulari di richiesta di intervento e nei formulari di richiesta di proroga del periodo di intervento, anche per tener conto delle disposizioni normative introdotte dal Reg. UE 2016/679 (GRDP). Infine, la circolare segnala che nel sito della Commissione Europea - DG TAXUD (European Commission > Taxation and Customs Union > Business > Customs Controls > Counterfeit, piracy and other IPR violations > Defend your rights) è possibile reperire, tra gli altri documenti, anche i formulari per la richiesta di intervento delle Autorità e per la richiesta di proroga del periodo di intervento in formato .pdf editabile nelle diverse lingue dell'Unione europea.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Aggiornamenti telematizzazione **tracciati accise - ambiente di prova.** **record**

Con avviso del 1° settembre 2020 l'Agenzia delle Dogane comunica che al fine di

consentire la gestione delle novità introdotte dalla fase 3.4 del progetto EMCS e di migliorare l'usabilità del Riepilogo tributi sono stati modificati, in AMBIENTE DI PROVA, i seguenti tracciati record:

OLIMDA - Depositari autorizzati Prodotti energetici;

OLLUDA - Soggetti che operano nei settori degli oli lubrificanti e bitumi di petrolio;

ALCODA - Depositari autorizzati Prodotti alcolici;

ALCOAR-

Depositari autorizzati per la fabbricazione di aroni;

ALCOAV - Depositari autorizzati nel settore del vino e delle altre bevande fermentate diverse dal vino e dalla birra.

In particolare le modifiche ai tracciati riguardano la contabilizzazione della chiusura manuale dei movimenti in sospensione di accisa e l'utilizzo dei riaccrediti nel tipo record E - Riepilogo tributi. I tracciati aggiornati sono pubblicati sul sito dell'Agenzia al seguente link: <https://www.adm.gov.it/portale/energie-alcoli>.



Invio di beni presso deposito situato in altro Stato membro senza vendita contestuale.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 273 del 25 agosto 2020 ha fornito chiarimenti in tema di invio di beni dall'Italia ad un deposito situato in altro Stato membro senza vendita contestuale. L'operazione in oggetto, riguardante lo spostamento fisico dei beni dall'Italia al Belgio, ove era situato il magazzino della società che ha presentato l'istanza di interpello, senza il passaggio della proprietà degli stessi, costituisce secondo l'Agenzia un'ipotesi di cessione intracomunitaria "per assimilazione": ovvero si tratta di un trasferimento di beni a se stessi, per cui l'invio, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato (o da terzi per suo conto) di beni nel territorio di altro Stato membro viene assimilato a una cessione intracomunitaria non imponibile. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Risposta.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



Plafond IVA, ulteriori chiarimenti.

L'Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 304 del 25 agosto 2020 ha fornito chiarimenti in tema di invio di beni dall'Italia ad un deposito situato in altro Stato membro senza vendita contestuale. L'operazione in oggetto, riguardante lo spostamento fisico dei beni dall'Italia al Belgio, ove era situato il magazzino della società che ha presentato l'istanza di interpello, senza il passaggio della proprietà degli stessi, costituisce secondo l'Agenzia un'ipotesi di cessione intracomunitaria "per assimilazione": ovvero si tratta di un trasferimento di beni a se stessi, per cui l'invio, mediante trasporto o spedizione a cura del soggetto passivo nel territorio dello Stato (o da terzi per suo conto) di beni nel territorio di altro Stato membro viene assimilato a una cessione intracomunitaria non imponibile. Per ulteriori dettagli si rinvia al testo della Risposta.

↳ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)



↪ La Documentazione è disponibile al seguente [link](#)

Cessioni intracomunitarie: prova del trasferimento del bene.

Con la risposta n. 305/2020 ad un'istanza di interpello presentata da un contribuente, l'Agenzia delle Entrate fornisce precisazioni in merito alle cessioni intracomunitarie e prova del trasferimento dei beni.

L'Agenzia chiarisce che l'articolo 45-bis del Regolamento UE di esecuzione n. 282/2011 del 15 marzo 2011 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di IVA (che tratta degli oneri documentali riguardanti le cessioni intracomunitarie di beni di cui all'articolo 138 della direttiva 2006/112/CE), prevede una presunzione relativa circa l'avvenuto trasporto di beni in ambito comunitario. In tutti quei casi in cui tale presunzione non è applicabile, può continuare a trovare applicazione la prassi nazionale, anche adottata prima dell'entrata in vigore della norma in tema di prova del trasporto intracomunitario dei beni (vedasi la circolare n. 12/E del 12 maggio 2020).

Tale prassi individua documenti, la cui idoneità a provare l'avvenuto trasporto comunitario è comunque soggetta alla valutazione, caso per caso, dell'amministrazione finanziaria.

Provvedimenti Europei

In questa sezione è disponibile un indice di provvedimenti di ambito europeo inerenti la professione. Tali provvedimenti sono disponibili sulla banca dati EUR-Lex.

EUR-Lex offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Il sito contiene circa 3 600 000 documenti dal 1951. La banca dati è aggiornata quotidianamente; ogni anno vengono aggiunti circa 15 000 documenti. EUR-Lex contiene:

- l'edizione del giorno della [Gazzetta ufficiale dell'Unione europea on line](#),
- funzioni di [ricerca semplice](#), [ricerca avanzata](#) e la possibilità di percorrere il contenuto secondo diverse modalità,
- la possibilità di visualizzare e/o scaricare i documenti in vari formati (PDF, HTML, DOC, TIFF), metadati analitici per ciascun documento.

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 269 del 17.8.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Decisione di esecuzione (UE) 2020/1202 della Commissione del 14 agosto 2020 che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese e dispone la sorveglianza delle importazioni di spilli e punti originari della Repubblica popolare cinese <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D1202&from=IT</p>
GU L 274 del 21.8.2020	<ul style="list-style-type: none"> • Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1209 della Commissione del 13 agosto 2020 recante modifica del

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>regolamento di esecuzione (UE) n. 1352/2013 che stabilisce i formulari di cui al regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali</p> <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1209&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1210 della Commissione del 19 agosto 2020 che reistituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di accessori fusi per tubi filettati di ghisa malleabile e ghisa a grafite sferoidale, originari della Repubblica popolare cinese, fabbricati da Jinan Meide Castings Co., Ltd, in seguito alla sentenza del Tribunale nel caso T-650/17 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1210&from=IT</p>
GU L 275 del 24.8.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1213 della Commissione del 21 agosto 2020 relativo alle misure fitosanitarie per l'introduzione nell'Unione di alcune piante, alcuni prodotti vegetali e altri oggetti che sono stati rimossi dall'allegato del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2019 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1213&from=IT</p> <ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1215 della Commissione del 21 agosto 2020 che dispone la registrazione delle importazioni di estrusi in alluminio originari della Repubblica popolare cinese <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1215&from=IT</p>
GU L 277 del 26.8.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1218 della Commissione del 25 agosto 2020 recante fissazione dei

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
	<p>dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 26 agosto 2020</p> <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1218&from=IT</p>
GU L 279 del 27.8.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1221 della Commissione del 26 agosto 2020 recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 27 agosto 2020 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1221&from=IT</p>
GU L 288 del 3.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento (UE) 2020/1245 della Commissione del 2 settembre 2020 che modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 10/2011 riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1245&from=IT</p>
GU L 290 del 4.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1249 della Commissione del 2 settembre 2020 che estende il dazio antidumping definitivo istituito dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1267 sulle importazioni di elettrodi di tungsteno originari della Repubblica popolare cinese alle importazioni di elettrodi di tungsteno spediti dal Laos e dalla Thailandia, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarati originari del Laos o della Thailandia, e che chiude l'inchiesta per quanto riguarda le importazioni spedite dall'India, indipendentemente dal fatto che siano o no dichiarate originarie dell'India <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1249&from=IT</p>

Gazzetta ufficiale UE	Legislazione
GU L 293 dell'8.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1256 della Commissione del 7 settembre 2020 che modifica l'allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2018/659 per quanto riguarda l'introduzione nell'Unione di equidi vivi e di sperma, ovuli ed embrioni di equidi dalla Malaysia <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1256&from=IT</p>
GU L 295 del 9.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1259 della Commissione dell'8 settembre 2020 recante fissazione dei dazi all'importazione applicabili ad alcuni tipi di riso semigreggio a decorrere dal 9 settembre 2020 <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1259&from=IT</p>
GU C 298 dell'11.9.2020	<ul style="list-style-type: none"> Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1267 del Consiglio del 10 settembre 2020 che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina <p>https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R1267&from=IT</p>